



Direttive per la gestione bilingue di scuole o singole sezioni sotto forma di un'immersione parziale

Visto l'art. 28 dell'ordinanza relativa alla legge scolastica del 25 settembre 2012 (ordinanza scolastica)

Emanate dall'Ufficio per la scuola popolare e lo sport il 24 settembre 2013

Art. 1

Queste direttive fanno stato per scuole o sezioni gestite in forma bilingue, per le quali ci si scosta dalle prescrizioni del programma didattico per quanto riguarda la griglia oraria o la lingua scolastica.

Sfera di validità

Art. 2

¹ Il Cantone dei Grigioni ha scuole in lingua tedesca (con la prima lingua straniera italiana o con la prima lingua straniera romancia), italiana e romancia. Tutte le scuole popolari grigioni rientrano sostanzialmente in uno di questi quattro scuole regionali linguistiche.

Definizione

² La scuola tradizionalmente detta „di lingua romancia“ viene gestita ormai da molto tempo in forma bilingue „a immersione totale“. A una scuola elementare gestita prevalentemente in romancio (con poco tedesco) segue un grado secondario I prevalentemente in tedesco (con poco romancio).

³ Come misura per promuovere le lingue cantonali italiana e romancia è possibile apportare cambiamenti al concetto approvato dal Governo concernente delle quattro griglie orarie. Facendo queste modifiche diventa centrale una nuova commistione delle due lingue scolastiche (lingue cantonali) sotto forma di una „immersione parziale“ per tutto l'arco di anni della scuola dell'obbligo.

Art. 3

¹ Obiettivo primario della conduzione bilingue di scuole o di singole sezioni (sotto forma di immersione parziale) è l'incentivazione delle lingue cantonali italiana e romancia.

Obiettivi

² Inoltre si tende a una maggiore competenza nell'uso della seconda lingua.

Art. 4

¹ Le scuole in lingua tedesca hanno la possibilità di introdurre una immersione parziale per tutta la scuola o per singole sezioni di classi.

Principi

² Le scuole in lingua italiana e in lingua romancia devono introdurre possibilmente una immersione parziale per tutta la scuola.

³ Durante tutto l'arco della scuola dell'obbligo l'insegnamento deve essere impartito in forma bilingue.

⁴ Il livello di padronanza della prima lingua delle materie principali, da raggiungere al termine della scolarità obbligatoria, deve essere mantenuto o aumentato.

⁵ La suddivisione dell'insegnamento complessivo nelle due lingue deve corrispondere, in termini di ore e di materie, ai cosiddetti obiettivi nonché alla situazione linguistica e di composizione sociale dell'area di riferimento della scuola.

Art. 5

I docenti e le docenti che insegnano in una scuola o in una classe a conduzione bilingue (sotto forma di immersione parziale) devono attestare una qualificazione sufficiente (livello madrelingua) nella lingua corrispondente e sono tenuti al perfezionamento permanente in questo campo.

Qualificazione

Art. 6

Il concetto previsto dall'ente scolastico deve essere inoltrato al Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni per approvazione di regola un anno prima della sua realizzazione. Sull'autorizzazione decide il Governo.

Autorizzazione

Art. 7

Il concetto informa su:

Concetto

- a) organizzazione dell'insegnamento (eventuali modifiche della griglia oraria e simili);
- b) collocazione e portata dell'insegnamento bilingue (quote orarie, materie dell'insegnamento ad immersione);
- c) qualificazione e piano dei corsi di perfezionamento del personale insegnante che impartisce l'insegnamento ad immersione;
- d) organizzazione scolastica interna rispetto al cambiamento degli insegnanti;
- e) tipo dell'accompagnamento professionale specializzato e della valutazione programmata;
- f) se non tutta la scuola viene condotta in modo bilingue (sotto forma di immersione parziale), vanno descritte le classi previste (gradi, numero di classi per annata).

Art. 8

¹ I maggiori costi, che derivano dalla conduzione bilingue di scuole o di sezioni (sotto forma di immersione parziale), non vengono sovvenzionati dal Cantone.

Maggiori costi

² Nel quadro del preventivo approvato dal Gran Consiglio, su richiesta i costi dell'accompagnamento professionale specializzato possono essere riconosciuti e assunti parzialmente dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente dei Grigioni come costi di perfezionamento.

Art. 9

Le presenti direttive entrano in vigore retroattivamente il 1° agosto 2013.

Entrata in vigore